

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4942

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 2001

—————

Modifiche al codice della navigazione in materia di trasporto
aereo di persone e bagagli

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione del sistema dei trasporti del nostro paese ha ormai reso improcrastinabile l'adeguamento dei servizi e delle infrastrutture alle nuove esigenze di riforma che si sono da tempo affermate a livello nazionale ed europeo.

Con il presente disegno di legge si intende offrire un contributo alla riforma, da più parti auspicata, delle disposizioni del codice della navigazione che disciplinano il trasporto aereo di persone e bagagli ed in particolare la materia della responsabilità del vettore.

Il problema dei rimborsi e degli indennizzi ai passeggeri da parte delle compagnie aeree in caso di ritardo o di altre disfunzioni viene ad avere sempre maggiore rilievo in un quadro segnato dalla crescita del numero dei passeggeri, dalla liberalizzazione del mercato e dalla concentrazione del traffico aereo sui grandi scali europei.

Il presente progetto di riforma si prefigge di migliorare, in termini di certezza del diritto e tutela degli utenti, le norme che il codice della navigazione dedica all'argomento. Questioni assai complesse, che sono ancora oggetto di confronto tra gli operatori del settore, come la responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nell'attività di trasporto e il problema della rivalsa nei loro confronti da parte dei vettori, restano impregiudicate, anche perché intimamente legate all'adempimento dei rapporti contrattuali che tra tali parti intercorrono.

Con l'articolo 1 del presente disegno si mira, in primo luogo, ad eliminare il riferimento alla «normale diligenza» contenuto nell'articolo 942 del codice della navigazione, che esclude la responsabilità del vettore nel caso in cui «provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le mi-

sure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno». Eliminando il riferimento alla «normale diligenza», si amplia l'ambito del danno risarcibile, e lo si riconduce al quadro delineato dall'articolo 1681 del codice civile che disciplina la responsabilità del vettore nel trasporto di persone.

Inoltre, sempre con il medesimo articolo, si definisce un termine certo, fino ad oggi mancante, per quanto riguarda la decadenza dall'esercizio dell'azione per il risarcimento di eventuali danni alla persona. Lo stesso termine viene stabilito dall'articolo 2 del disegno di legge relativamente alla decadenza dall'esercizio dell'azione per il risarcimento di eventuali danni al bagaglio non registrato, di cui all'articolo 944 del codice della navigazione.

Con l'articolo 3 si modifica l'attuale articolo 948 del codice della navigazione che prevede la derogabilità a favore del vettore, solo per i trasporti nazionali, delle disposizioni sulla responsabilità e sul limite del risarcimento nel trasporto di bagagli. Al contrario si è ritenuto opportuno introdurre il principio per cui le disposizioni sulla responsabilità del vettore e sul limite del risarcimento nel trasporto di persone e bagagli non sono mai derogabili a favore del vettore ed eventuali clausole apposte in violazione di tale divieto sono nulle.

Con l'articolo 4 del presente disegno di legge si disciplina, ponendo fine ad una lacuna del codice della navigazione, la questione del rimborso del prezzo del biglietto in caso di annullamento di un volo ovvero nel caso in cui il vettore non operi un volo nell'orario previsto nel biglietto ovvero abbia causato al passeggero una mancata coinci-

denza sulla quale questi aveva una prenotazione confermata.

L'articolo 5 introduce, in tema di responsabilità per la perdita e/o l'avaria delle cose consegnate, un ampliamento dell'ambito della responsabilità del vettore, eliminando il riferimento alla «normale diligenza», per le ragioni già illustrate in relazione all'articolo 1. Inoltre si sopprime la disposizione dell'articolo 951 del codice della navigazione che prevede, nel caso di trasporto di cose, una esenzione della responsabilità del vettore quando provi che la perdita, l'avaria o il ritardo siano stati determinati da colpa lieve di pilotaggio, di condotta o di navigazione.

Con l'articolo 6 si modifica radicalmente l'impostazione dell'articolo 952 del codice della navigazione che pone un limite massimo, trentatremila lire per chilogrammo di merce caricata, all'entità del risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilità per danni alle cose trasportate. La riforma che si introduce prevede, al contrario, che il risarcimento dovuto dal vettore, in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti, non possa essere inferiore a lire venticinquemila per

chilogrammo di merce caricata, o alla maggior cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente anteriormente alla caricazione.

Con l'articolo 7 si modifica l'articolo 953 del codice della navigazione, richiamato dalle norme che disciplinano la responsabilità per il trasporto di bagagli, che prevede per il trasporto merci la derogabilità a favore del vettore, per i trasporti nazionali, delle norme relative alla responsabilità per i danni. Si è ritenuto opportuno ribadire il principio della inderogabilità a favore del vettore anche per coerenza con la riforma introdotta all'articolo 2 del presente disegno di legge.

Con l'articolo 8 si modifica l'articolo 954 del codice della navigazione, che disciplina termini e modalità delle richieste di risarcimento in caso di perdita o avarie delle cose trasportate. In particolare si chiarisce l'ambito di applicazione della disposizione in esame che omette di indicare il momento da cui cominciano a decorrere i termini per la constatazione del danno in caso di perdita del bagaglio. Inoltre si definisce con chiarezza il termine concesso al danneggiato per inoltrare la richiesta di risarcimento al vettore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 942 del codice della navigazione)

1. All'articolo 942 del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: «secondo la normale diligenza».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 942 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

«Nell'ipotesi di danni alla persona qualsiasi diritto al risarcimento dei danni si prescrive col decorso di un anno dall'arrivo a destinazione».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 944 del codice della navigazione)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 944 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

«Nell'ipotesi di danno al bagaglio non registrato qualsiasi diritto al risarcimento dei danni si prescrive col decorso di un anno dall'arrivo a destinazione».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 948 del codice della navigazione)

1. L'articolo 948 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 948. - *(Inderogabilità delle norme sulla responsabilità)* - Le disposizioni sulla responsabilità del vettore e sul limite del ri-

sarcimento nel trasporto di persone e bagagli non sono derogabili a favore del vettore. Eventuali clausole apposte in violazione del divieto di cui al presente comma sono nulle».

Art. 4.

(Rimborsi)

1. Dopo l'articolo 948 del codice della navigazione è aggiunto il seguente:

«Art. 948-*bis*. - Qualora un vettore annulli un volo ovvero non operi un volo entro quarantacinque minuti rispetto all'orario previsto nel biglietto ovvero abbia causato al passeggero una mancata coincidenza sulla quale questi aveva una prenotazione confermata, l'ammontare del rimborso sarà:

a) se il biglietto non è stato in alcun modo utilizzato, uguale alla tariffa pagata;

b) se il biglietto è stato parzialmente utilizzato, uguale alla differenza tra la tariffa pagata e quella del trasporto effettuato.

2. Il rimborso verrà effettuato nella stessa valuta di acquisto del biglietto.

3. La richiesta di rimborso va fatta entro sessanta giorni dalla data di scadenza del biglietto. I rimborsi verranno effettuati soltanto dal vettore che ha originariamente emesso il biglietto o da un suo agente autorizzato».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 951 del codice della navigazione)

1. Al primo comma dell'articolo 951 del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: «secondo la normale diligenza».

2. Il secondo comma dell'articolo 951 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Il vettore non è responsabile anche quando provi che la perdita, l'avaria o il ritardo sono stati determinati da qualsiasi causa nel corso di un trasporto per terra o per acqua, effettuato fuori degli aerodromi nell'esecuzione del contratto di trasporto aereo, per il carico, il trasbordo o lo scarico delle merci, salva l'applicazione delle disposizioni che regolano la responsabilità nel trasporto per terra o per acqua».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 952 del codice della navigazione)

1. Il primo comma dell'articolo 952 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Il risarcimento dovuto dal vettore, in caso di responsabilità non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti, non può essere inferiore a lire venticinquemila per chilogrammo di merce caricata, o alla maggior cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente anteriormente alla carica-zione».

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 953 del codice della navigazione)

1. L'articolo 953 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 953. - *(Inderogabilità delle norme sulla responsabilità)*. - Le disposizioni sulla responsabilità nel trasporto di cose non sono derogabili a favore del vettore».

Art. 8

(Modifiche all'articolo 954 del codice della navigazione)

1. Il primo comma dell'articolo 954 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«La perdita e le avarie subite dalle cose durante il trasporto devono essere fatte constatare, da chi ha diritto alla riconsegna, con riserva scritta o con annotazione sul documento del trasporto entro sette giorni dalla data di riconsegna o dal giorno del mancato recapito».

2. Il terzo comma dell'articolo 954 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«La richiesta di risarcimento del danno va inoltrata al vettore, con reclamo scritto, entro un anno dal giorno della constatazione di cui ai commi primo e secondo. In tutti i casi di danni al bagaglio registrato, quali danneggiamento, manomissioni, smarrimento totale o parziale o ritardo nella riconsegna, se la persona avente diritto alla riconsegna non contesta l'irregolarità al vettore, si presume che il bagaglio sia stato riconsegnato e che la riconsegna sia avvenuta in buone condizioni e in conformità al contratto di trasporto».

